



Giovedì 04/12/2025

Cassazione: accertamento sintetico anche per i coltivatori diretti

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il metodo di accertamento sintetico può essere applicato anche ai coltivatori diretti, quando emergono indici di capacità contributiva non coerenti con il reddito catastale dichiarato.

Non è precluso, in generale, all'Amministrazione finanziaria l'utilizzo, anche nei confronti del contribuente coltivatore diretto, di forme di accertamento che conseguano alla rilevazione di indici di una capacità patrimoniale non coordinabile con il reddito forfettario denunciato.

La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 26971 del 7 ottobre 2025) richiama un principio consolidato secondo il quale, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 600/1973, l'Ufficio può legittimamente ricorrere al metodo sintetico per rettificare la dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, anche quando questa si limiti al solo reddito agrario e dominicale determinato sulla base degli estimi catastali del fondo da lui condotto. Qualora da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente, chiarisce la Cassazione, emerga la presunzione dell'esistenza di ulteriori redditi, spetta al contribuente, a norma del sesto comma dell'art. 38, l'onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassate.

<https://www.cortedicassazione.it>